

**PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE**

**N° 2/2025 DEL 31 GENNAIO 2025**

**NOVITÀ 2025 PER IL CREDITO D'IMPOSTA BENI 4.0**

La Legge di Bilancio 2025 prevede alcune modifiche alla disciplina relativa al credito d'imposta Industria 4.0 spettante alle imprese che nel periodo fino al 31.12.2025 (o 30.6.2026) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali 4.0.

**Abrogazione del credito d'imposta sui beni IMMATERIALI** - viene abrogato il credito d'imposta del 10% per gli investimenti in beni IMMATERIALI di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, effettuati dall'1.1 al 31.12.2025, **fatta eccezione** per gli ordini effettuati entro il 31/12/2024 con pagamento di un acconto almeno del 20%, che potranno beneficiare del credito d'imposta pari al 15% se completati entro il 30/06/2025.

**Credito d'imposta per i beni MATERIALI** - è confermato l'ammontare del credito d'imposta nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni.

**Limite massimo di spesa** - Il credito d'imposta non sarà più concesso in maniera automatica, ma in base all'ordine cronologico delle richieste pervenute, fino all'esaurimento dei fondi.

In particolare è previsto un limite massimo di spesa per lo Stato di 2.200 milioni per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni MATERIALI di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, effettuati dall'1.1 al 31.12.2025 o "prenotati" entro il 31.12.2025, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, completati entro il 30.6.2026.

Tali fondi verranno attribuiti in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande al Gse; il Ministero, raggiunto il plafond stanziato, comunicherà il raggiungimento del limite di spesa e verrà sospeso l'invio di nuove richieste per la fruizione dell'agevolazione.

Il predetto limite di spesa NON opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data del 31.12.2024, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Al fine del rispetto del predetto limite di spesa, l'impresa invia al MiMiT una comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d'imposta maturato, utilizzando il modello approvato con il DM 24.4.2024. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il MiMiT trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

**LA PEC DELLA SOCIETÀ È VALIDA ANCHE PER GLI AMMINISTRATORI**

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di persone che di capitali) di dotarsi di una PEC personale da comunicare al Registro Imprese e da inserire nell'indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti.

Rispetto alle iniziali interpretazioni restrittive, il Registro imprese di Milano ha dichiarato che **l'indirizzo PEC della società può essere utilizzato anche dall'amministratore come proprio domicilio digitale, al pari della possibilità per l'amministratore di collocare il proprio domicilio fisico presso la società amministrata.**

In attesa di eventuali indicazioni del Ministero delle imprese e del Made in Italy, è stato anche precisato che, **in sede di prima applicazione, si ritiene obbligatoria** solo la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dall'1/1/2025 relative a:

- iscrizione della nomina unitamente all'atto costitutivo di società di capitali;
- iscrizione dell'atto costitutivo di società di persone.

**IL RIORDINO DELLE DETRAZIONI IRPEF 2025**

La Legge di Bilancio 2025 ha inserito nel TUIR l'[art. 16-ter](#) per disciplinare il **riordino delle detrazioni IRPEF**, limitandone la fruizione per i percettori di reddito superiore a 75mila euro.

Il primo comma dell'art. 16-ter prevede che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, **per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro**, gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato **moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.

L'**importo base** di cui al **comma 2** è pari a:

- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro;

Il **coefficiente** di cui al **comma 3** è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;

- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2.

Quindi, per esempio:

- un contribuente con un reddito IRPEF inferiore a 75.000 euro non avrà alcun limite alle detrazioni;
- un contribuente con un reddito IRPEF di 80.000 euro e un nucleo familiare con un figlio a carico, avrà un tetto massimo alle detrazioni di 9.800 euro (14.000 x 0,70);
- un contribuente con un reddito IRPEF superiore a 100.000 e un nucleo familiare con un figlio a carico, avrà un tetto massimo alle detrazioni di 5.600 euro (8.000 x 0,70).

Sono **escluse dal calcolo del tetto massimo** alcune spese:

- le **spese sanitarie** detraibili;
- le somme investite nelle **start-up e PMI innovative**;
- le spese derivanti da **contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024** per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR;
- gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, ossia interessi e oneri accessori sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui per **contratti conclusi fino al 31 dicembre 2024** per l'abitazione principale;
- i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f) aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza, sostenuti in dipendenza di **contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024**;
- i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis) aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, sostenuti in dipendenza di **contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024**;
- nonché le **rate delle spese detraibili** ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, **sostenute fino al 31 dicembre 2024**.

#### L'APPLICAZIONE DELLA MARCA DA BOLLO IN FATTURA

L'articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria" deve essere apposta la marca da bollo di 2,00 euro.

Sono generalmente esenti dall'imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L'imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a € 77,47 è dovuta l'imposta di bollo (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e Ris. Ag. Entrate 3.07.2001, n. 98).

Ad oggi, con l'obbligo di emissione elettronica della fattura per la maggior parte dei contribuenti, l'assolvimento dell'imposta di bollo su dette fatture prevede l'obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta. Periodicamente, l'importo complessivo dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

I termini per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono fissati, con le dovute eccezioni, al 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell'anno successivo. Quest'anno, però, è bisestile, pertanto, il versamento di febbraio potrà essere eseguito entro il giorno 29.

Se l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all'imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, se l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l'importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l'imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell'imposta di bollo (D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

Classificazione	Fattispecie	Norma IVA	Per importi > € 77,47
Imponibili	Aliquota zero	Art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72	Non soggetto a bollo
Imponibili	Altre aliquote		Non soggetto a bollo
Esenti		Art. 10 DPR 633/72	Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili	Esportazioni e servizi internazionali	Art. 8, 8bis e 9DPR 633/72	Non soggetto a bollo
Non imponibili	Cessioni intraUE	Art. 41, 42 e 58 D.L. 331/1993	Non soggetto a bollo
Non imponibili	Esportatori abituali	Art. 8 lett. c) DPR 633/72	Imposta di bollo € 2,00
Escluse per mancanza del	Servizi estero	Art. da 7 a 7-septies (compreso 7-ter) DPR 633/72	Imposta di bollo € 2,00

presupposto territoriale			
Split payment		Art. 17-ter DPR 633/72	Non soggetto a bollo
Reverse charge		Art. 17, comma 5 e 6 e Art. 17ter DPR 633/72	Non soggetto a bollo
Reverse charge		Art. 46 D.L. 331/1993	Non soggetto a bollo
Fuori campo IVA		Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15 DPR 633/72	Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA	Regime minimi		Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA	Regime forfettario		Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA	Compenso occasionale		Imposta di bollo € 2,00

L'Agencia Entrate ha più volte ribadito che l'imposta di bollo da apporre sulle fatture è a carico del soggetto che emette la fattura mentre il soggetto che la riceve è solo un obbligato in solido all'imposta. Da ciò deriva che:

- la marca da bollo riaddebitata al cliente non può essere indicata come "spesa anticipata in nome e per conto del cliente" ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72;
- il suo riaddebito va a far parte dei compensi e deve essere assoggetta al medesimo trattamento IVA degli stessi.

Nella fattura elettronica, a seconda del caso specifico, l'imposta di bollo dovrà quindi essere indicata valorizzando il campo "Natura" con lo specifico codice:

- N1 (operazioni escluse da Iva)
- N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva)
- N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva)
- N4 (operazioni esenti Iva)

#### NOVITÀ 2025 NELLA GESTIONE DELLE SPESE DI TRASFERTA DEI DIPENDENTI

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, le spese di rappresentanza (ivi inclusi gli omaggi) e quelle di **trasferta** sono deducibili dal reddito d'impresa e dal Valore della produzione IRAP, solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nei rapporti tra imprese e lavoratori dipendenti, si applicano le seguenti nuove disposizioni:

- **per i lavoratori dipendenti**, l'articolo 51 del TUIR prevede che *"I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito SOLO se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"*.
- **per le imprese**, l'art. 95 del TUIR prevede che *"Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 SOLO se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"*.

L'eventuale mancata *tracciabilità* di alcune spese di trasferta sostenute dai dipendenti non ne compromette in automatico il diritto al rimborso, ferme restando le condizioni contrattuali e regolamentari riferite alla loro documentazione; la mancata *tracciabilità*, pur in presenza di spese inerenti e documentate, impedisce però all'impresa di dedurre il costo dal reddito imponibile e lo stesso rimborso costituirà anche reddito imponibile ai fini contributivi e fiscali per il lavoratore dipendente che quindi, a fronte di una spesa anticipata di X euro, riceverà in rimborso l'importo di X decurtato di imposte e contributi a suo carico.

Consigliamo, per una migliore gestione e per evitare incomprensioni tra impresa e dipendenti, di aggiornare tempestivamente i dipendenti e, se possibile, di adottare un preciso Regolamento che disciplini con chiarezza la gestione, rendicontazione e liquidazione delle trasferte e del rimborso delle spese di viaggio.

#### IVA SUI DISTACCHI DI PERSONALE: NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2025

La legge di conversione del decreto "Salva infrazioni" (DI n. 131/2024) ha abrogato la disposizione che escludeva dall'applicazione dell'IVA i trasferimenti temporanei di personale tra aziende.

La novità vale per i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 mentre non ha rilevanza per i periodi anteriori per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi, come specificato dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11 marzo 2020 (causa C-94/2019).

Dal 1° gennaio 2025 i prestiti ed i distacchi di personale sono quindi generalmente imponibili ai fini IVA con aliquota del 22%.

Il soggetto passivo distaccatario con un pro-rata di detraibilità totale potrà detrarre l'IVA. Al contrario per i distaccatari con diritto alla detrazione limitato (per esempio banche, assicurazioni, servizi postali e medici) la novità comporterà un aggravio del costo derivante dall'indetraibilità dell'IVA.

In caso di controparti estere, trattandosi di una prestazione di servizio generico transnazionale, l'IVA è dovuta nel paese di stabilimento del committente e quindi:

- l'impresa distaccante italiana, emetterà fattura ai sensi dell' 7-ter del DPR 633/72, per prestazioni "generiche";
- l'impresa distaccataria italiana, dovrà integrare e registrare la fattura estera ricevuta con il meccanismo del reverse charge.

#### SCADENZE 2025 PER INVIO SPESE SANITARIE AL SISTEMA TS

Il Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2024 ha ridefinito i termini per gli invii delle spese sanitarie prevedendo, a **partire dal 1° gennaio 2024, una cadenza semestrale**.

Entro il **31 gennaio 2025** i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria dovranno quindi provvedere alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2° semestre 2024.

La trasmissione delle spese veterinarie, va invece effettuata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le medesime spese veterinarie sono state sostenute (per le spese relative al 2024, il termine scadrà quindi il 17 marzo 2025 (il 16 cade di domenica).

Ricordiamo infine che per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si deve fare riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale e non alla data di emissione (criterio di cassa).

#### PREMI DI RISULTATO TASSABILI AL 5% NEL TRIENNIO 2025-2027

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1 comma 385 L. 207/2024) prevede la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività ex art. 1 comma 182 della L. 208/2015 anche per i premi e le somme erogate nel triennio 2025, 2026 e 2027 ai lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato (compresi i somministrati), titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

La riduzione prevista dall'art. 1 comma 182 della L. 208/2015 è una opportunità concessa al dipendente premiato, che può comunque rinunciare all'imposta sostitutiva e applicare il regime ordinario.

#### ONLINE LA GUIDA 2025 CON LE NUOVE REGOLE PER LA RATEIZZAZIONE DI CARTELLE E AVVISI

L'Agenzia Entrate e l'Agenzia Entrate-Riscossione (AdeR) hanno pubblicato la [guida](#) alla nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento, per conoscere le regole sul pagamento dilazionato introdotte a partire dal 1° gennaio 2025 dal decreto legislativo n. 110/2024 di riordino del sistema nazionale della riscossione.

##### Rateizzazione "su semplice richiesta"

Con una semplice richiesta, senza quindi dover allegare alcuna documentazione, dal 1° gennaio 2025 è possibile rateizzare fino a 7 anni (84 rate mensili) una somma fino a 120.000 euro (il tetto vale per ogni singola istanza).

Attraverso il servizio "Rateizza adesso", disponibile nell'area riservata di [www.agenziariscossione.gov.it](http://www.agenziariscossione.gov.it), a cui si accede tramite identità digitale (Spid, Cie e Cns e, per gli intermediari fiscali, anche tramite le credenziali dell'Agenzia Entrate) si può presentare la domanda di pagamento a rate, ottenere direttamente il piano e pagare la prima rata. Il servizio consente di visualizzare i documenti interamente rateizzabili (cartelle e avvisi) con il relativo importo, selezionare gli atti, scegliere il numero di rate e inviare la richiesta, ricevendo in tempo reale l'esito e via mail il provvedimento di accoglimento, il piano e i moduli di pagamento.

In alternativa, è possibile presentare la domanda compilando il nuovo modello [RS](#), da trasmettere via Pec o consegnare agli sportelli di AdeR. Sul modello RS, adesso è anche presente un [QRcode](#) che rimanda all'area riservata per accedere al servizio "Rateizza adesso".

##### Rateizzazione "documentata"

Per ottenere **da 85 rate a 120** (10 anni) è invece necessario comprovare la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria, secondo i nuovi criteri fissati dal Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024.

Anche **per importi superiori a 120 mila euro** l'istanza di dilazione va sempre documentata e può essere concessa fino a un massimo di 120 rate (10 anni).

Il numero di rate ottenibili varia in base alla valutazione della documentazione necessaria a verificare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Nei casi di provato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria intervenuto dopo la concessione della prima dilazione, AdeR può concedere la rateizzazione in proroga. Per richiedere la proroga, concedibile una sola volta a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano oggetto dell'istanza, il contribuente deve compilare il modello [RDP](#), allegando la relativa documentazione nello stesso indicata, a seconda del soggetto richiedente.

Verificato l'effettivo peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, per la determinazione del numero massimo di rate concedibili si applicano le regole valide per le richieste di rateizzazione "documentata".

#### CERTIFICAZIONE UNICA 2025 NON PIÙ NECESSARIA PER MINIMI E FORFETTARI

Entro lunedì 17 marzo 2025 (il giorno 16 di scadenza ordinaria cade quest'anno di domenica) i sostituti di imposta devono inviare la [CU 2025 \(Certificazione Unica "CU 2025", relativa all'anno 2024\)](#).

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 1/2024, prevede però che a partire dal periodo di imposta 2024 i sostituti di imposta **non debbano più trasmettere** la Certificazione Unica in riferimento ai titolari di partita IVA in **regime forfettario** e nel cosiddetto **regime dei minimi** (o regime di vantaggio).

La *semplificazione* è conseguenza dell'obbligo di fatturazione elettronica che a partire dal 1° gennaio 2024 è stato esteso anche ai forfettari.

#### LO SPID. UN ALLEATO PER GESTIRE LA TUA IMPRESA

Con il tuo **SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)**, hai accesso a numerosi servizi online della Pubblica Amministrazione e di aziende private che aderiscono al sistema.

In qualità di imprenditore, lo SPID ti permette di gestire in modo semplice, digitale e gratuito, diverse attività legate alla tua attività individuale o alle società ed enti di cui sei rappresentante.

Ecco alcuni esempi:

- **Cassetto Digitale dell'Imprenditore:** per accedere gratuitamente ai documenti ufficiali come visure, atti e bilanci delle società di cui sei Rappresentante Legale o, con funzioni limitate, di cui sei Socio o Amministratore. Link [italia.it](https://italia.it)
- **Banca d'Italia:** accedi ai dati delle tue imprese registrati nell'archivio della Centrale dei rischi (CR). Link [Centrale Rischi Banca d'ITALIA](https://centrale.rischi.bancaitalia.it)
- **Agenzia delle Entrate:** accedi ai dati cassetto fiscale per monitorare la tua posizione tributaria e quella dei contribuenti di cui sei rappresentante o delegato. Link [Cassetto Fiscale](https://cassetto.fiscalia.it)
- **Agenzia delle Entrate/Riscossione:** accedi per monitorare ed eventualmente gestire la tua posizione debitoria nei confronti del riscossore. Link [Agenzia Entrate/Riscossioni](https://agenzia.entrateriscossione.it)
- **INPS:** consulta la posizione contributiva e gestisci le pratiche relative ai dipendenti. Link [INPS](https://inps.it)
- **INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro):** accedi ai servizi online per la gestione delle assicurazioni obbligatorie. Link [INAIL](https://inail.it)
- **MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione):** per partecipare alle gare d'appalto e gestire forniture per enti pubblici. Link [MePA](https://mepa.governo.it)
- **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:** gestisci dichiarazioni doganali e comunicazioni per l'import/export. Link [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli](https://agenzia.dogane.gov.it)

#### SCENDE A 10MILA EURO LA SOGLIA DI TRACCIABILITÀ ANTIRICICLAGGIO PER LE OPERAZIONI IN ORO

A decorrere da venerdì 17 gennaio 2025 scende da 12.500 euro a 10.000 euro la soglia di tracciabilità sopra la quale comunicare alla UIF, tramite il Portale InfostatUIF, le operazioni in oro a fini antiriciclaggio.

In particolare, l'obbligo riguarda i trasferimenti concernenti:

- le operazioni in oro, qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro;
- le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori a 10.000 euro;
- materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento, nonché a uso prevalentemente industriale, ad eccezione dei trasferimenti al seguito di oro da investimento, corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, che dovranno essere dichiarati all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

#### LE NUOVE LINEE GUIDA TAX CONTROL FRAMEWORK (TCF)

L'Agenzia Entrate ha approvato le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (*Tax control framework*) da parte delle imprese che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo (articolo 4, comma 1-*quater* del Dlgs n. 128/2015).

Il [provvedimento](#) del 10 gennaio 2025 approva in particolare due documenti:

- le [linee guida](#) per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (*Tax compliance model - Tcm*) e per la certificazione del sistema con due allegati, le [linee guida](#) per la *policy* sulla gestione del rischio c.d. "interpretativo" e la [nota metodologica](#) per i controlli sul *company level*
- le [linee guida](#) per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale, con in allegato la [mappa](#) dei rischi.

Ricordiamo che l'istituto della **cooperative compliance** è stato introdotto con il Dlgs n. 128/2015 per promuovere forme di cooperazione rafforzata tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del **rischio fiscale**.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

### COLLEGATO LAVORO – NOVITÀ DIMISSIONI DI FATTO

L'art. 19 della legge 203 del 13 dicembre 2024 integra l'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 che già disciplina le "Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale" introducendo un nuovo comma 7-bis secondo il quale "in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.

Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.

Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza".

La legge quindi considera come dimissioni per fatti concludenti l'assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale ovvero, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota 22.01.2025, n. 579, ha diramato le prime indicazioni operative.

Nell'ipotesi di protratta assenza ingiustificata, il datore di lavoro deve darne comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima e il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore, senza diritto alla NASpl, in quanto considerate dimissioni volontarie a tutti gli effetti.

Tale disposizione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza (es. ricovero in ospedale o altra motivazione).

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce, altresì, che gli Ispettorati potranno contattare il lavoratore/altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro/altri soggetti che possano fornire elementi utili, al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza. Tali accertamenti dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro. L'INL chiarisce che la sede dell'Ispettorato a cui il datore di lavoro deve trasmettere la comunicazione deve essere individuata in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro. Tale comunicazione deve essere trasmessa solo nel caso in cui il datore di lavoro intenda far valere l'assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto e non in tutti i casi di assenza, avendo cura di effettuare la trasmissione soltanto al superamento del termine eventualmente previsto dal contratto collettivo o, in assenza di tale indicazione, dei 15 giorni previsti dalla norma.

Riguardo le modalità di trasmissione, l'INL ritiene preferibile utilizzare la PEC.

Il contenuto della comunicazione dovrà riportare i dati anagrafici del lavoratore, ma anche e soprattutto i recapiti telefonici e di posta elettronica di cui è a conoscenza. A tal fine, l'INL fornisce un modello di comunicazione nel quale indicare i dati riferiti al datore di lavoro, al lavoratore e al rapporto di lavoro.

Nella nota in oggetto l'ITL specifica che potrà avviare la verifica sulla veridicità della comunicazione, contattando il dipendente (oppure i suoi colleghi e colleghe o altri soggetti in grado di fornire elementi utili al caso), per accertare se effettivamente egli non si sia più presentato in azienda e non abbia potuto comunicare l'assenza. Tale accertamento, secondo l'INL, dovrà essere concluso con la massima tempestività e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.

Qualora l'ITL rilevi la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro il rapporto di lavoro non potrà essere risolto e l'inefficacia della risoluzione sarà comunicata sia al lavoratore sia al datore di lavoro. Il lavoratore avrà diritto alla ricostituzione del rapporto se il datore di lavoro ha già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore, pur contattato dall'ITL, si sia assentato senza giustificato motivo e non abbia dato prova dell'impossibilità della relativa comunicazione al datore di lavoro, il rapporto dovrà ritenersi risolto. I motivi alla base dell'assenza, ad esempio il mancato pagamento delle retribuzioni, potrà essere oggetto di diversa valutazione anche al fine di integrare la fattispecie delle dimissioni per "giusta causa", informando il lavoratore dei conseguenti diritti.

### COLLEGATO LAVORO – NOVITÀ PERIODO DI PROVA

Il Collegato Lavoro (Legge 203 del 13.12.2024) introduce nuove modalità di calcolo del periodo di prova nei contratti a tempo determinato.

Ora, il periodo di prova è stabilito in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario, con limiti minimi e massimi basati sulla durata del contratto: nei contratti fino a 6 mesi sono da un minimo di 2 giorni fino a un massimo di 15 giorni; nei contratti tra 6 e 12 mesi sono massimo 30 giorni (sebbene il calcolo reale non superi i 24 giorni); nei contratti oltre i 12 mesi il calcolo segue le regole generali.

Le disposizioni non si applicano ai contratti collettivi più favorevoli. Inoltre, frazioni inferiori a 15 giorni non aggiungono un giorno di prova. Restano dubbi sull'applicazione ai contratti part-time verticali e si attendono chiarimenti ministeriali.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.